

Codice DB1118

D.D. 18 settembre 2013, n. 801

**Riduzione resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG Brachetto d'Acqui e come DOC Piemonte Brachetto - D.Lgs. 61 art. 14, comma 10 - campagna 2013-2014 (vendemmia 2013).**

Il Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10, stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O., su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, la riduzione della resa ad ettaro di uva e/o di vino classificabile come vino a D.O. per conseguire l'equilibrio di mercato;

Il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2011 e s.m.i.: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Brachetto d'Acqui o Acqui all'articolo 4, comma 11, stabilisce che nell'ambito della resa massima fissata in 8.000 kg/ha, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria può fissare i limiti massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali che siano inferiori a quello previsto dal disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Il Consorzio di Tutela dei vini d'Acqui in data 16 settembre 2013 ha inviato comunicazione prot.n.78/2013 (ns. protocollo n.17385/DB1118 del 17 settembre 2013) corredata dei dati di vendita, aggiornati al 4 settembre 2013, e delle giacenze ,aggiornati al 31 agosto 2013, dei prodotti della docg Brachetto d'Acqui e della doc Piemonte Brachetto. Nella comunicazione è riportato che *"... le congiunture di mercato nazionali e internazionali hanno dato origine a forti difficoltà per il mantenimento dei livelli di commercializzazione delle bottiglie DOP Brachetto determinando un notevole divario tra la produzione e le vendite. I dati di vendita nel secondo trimestre 2013 evidenziano una flessione del 22% per le tipologie spumante e una situazione pressoché invariata nella versione tappo raso.."*. Specifica inoltre che le giacenze complessive di Brachetto d'Acqui e Piemonte Brachetto sono pari a c.ca 18.400 ettolitri di prodotto. In considerazione dei dati allegati e di quanto espresso richiede *".. un abbassamento delle rese ad ettaro sulle uve Brachetto affinché vi possa essere un giusto equilibrio fra domanda e offerta"* per conseguire un miglior equilibrio di mercato. Le rese richieste per la vendemmia 2013 ,sulla base di quanto sopra, sono le seguenti:

- Resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui Spumante fino ad un massimo di 25,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 37 q/ha di uva).
- Resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia rosso (cosiddetto tappo raso) fino ad un massimo di 45,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 65 q/ha di uva).

Il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2010 e s.m.i.: Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Piemonte, all'articolo. 4, comma 5 stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per Piemonte Brachetto non può essere superiore a tonnellate 9.

Il Consorzio di Tutela dei vini d'Asti e del Monferrato in data 16 settembre 2013 (ns.prot.17384/DB1118) ha inviato richiesta di abbassamento resa delle uve destinate alla D.O.C Piemonte Brachetto. La comunicazione riporta che *"Dall'analisi dei dati statistici e in considerazione della situazione economica globale, dei volumi di scambio attualmente in essere nei mercati e degli ettolitri attualmente in giacenza..."*, *"...affinché vi possa essere per l'anno 2013 –*

2014 un giusto equilibrio fra domanda e offerta..”. Le rese richieste per la vendemmia 2013 ,sulla base di quanto sopra, sono le seguenti:

o Resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.Piemonte Brachetto tipologia spumante fino ad un massimo di 28,00 ettolitri per ettaro (equivalenti a 40 q/ha di uva).

o Resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia rosso (cosiddetto tappo raso) fino ad un massimo di 50,40 ettolitri per ettaro (equivalenti a 72 q/ha di uva).

In merito alle due richieste di riduzione di resa pervenute dai Consorzi di Tutela, come previsto dal D.Lgs. 61 art. 14, comma 10, sono state sentite le organizzazioni professionali che hanno fatto pervenire i seguenti riscontri :

Coldiretti Piemonte con comunicazione del 17 settembre 2013 prot. n. 371/LA (ns. prot. n 17398/DB1118 del 17 settembre 2013).

Confagricoltura Asti e Cia Alessandria riunite come Agrinsieme con comunicazione del 16 settembre 2013 – n.s. Prot. 17381/DB1118 del 17 settembre 2013.

Considerate le richieste presentate dai Consorzi di Tutela, valutati i dati dagli stessi forniti, ai sensi Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, art. 14, comma 10, si ritiene di procedere con la riduzione della resa ad ettaro di uva e/o di vino classificabile come vino a D.O. consentita dai disciplinari di produzione della DOCG Brachetto d’Acqui e della Doc Piemonte per le tipologie Brachetto spumante e Brachetto.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Per quanto specificato in premessa:

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto gli artt. 14 e 17 della L.R. n. 23/2008,

#### *determina*

1) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all’art. 14, comma 10;

2) Per le motivazioni indicate in premessa e sulla base della documentazione conservata agli atti del settore;

3) Per la campagna vendemmiale 2013 – 2014 (vendemmia 2013) le rese massime ad ettaro di vino classificabile come vino a DOCG Brachetto d’Acqui e come vino a DOC Piemonte Brachetto, vengono ridotte come di seguito riportato:

- D.O.C.G. Brachetto d’Acqui o Acqui (di seguito chiamato Brachetto d’Acqui) tipologia spumante fino ad un massimo di 25,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 37 q/ha di uva).

- D.O.C.G. Brachetto d’Acqui tipologia rosso (cosiddetto tappo raso) fino ad un massimo di 45,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 65 q/ha di uva).

- D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia spumante fino ad un massimo di 28,00 ettolitri per ettaro (equivalenti a 40,00 q/ha di uva).
- D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia rosso (cosiddetto tappo raso) fino ad un massimo di 50,40 ettolitri per ettaro (equivalenti a 72 q/ha di uva).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Gualtiero Freiburger